



LaBoUR & Law Issues
Rights | Identity | Rules | Equality

**Obbligazioni di mezzi e di risultato.
Brevi note sulla circolazione di un'idea**

ANNAMARIA MONTI
Università degli Studi di Milano

vol. 10, no. 1, 2024

ISSN: 2421-2695



Obbligazioni di mezzi e di risultato. Brevi note sulla circolazione di un'idea

ANNAMARIA MONTI

Università degli Studi di Milano
Ordinaria di Storia del Diritto Medievale e Moderno
annamaria.monti@unimi.it

ABSTRACT

The circulation of ideas underlies the construction of legal knowledge. Thus, the doctrinal construction of contemporary labour law, with its specific characteristics, makes no exception and is linked to the transnational itineraries of legal ideas in the 19th and 20th centuries. One seminal idea was the distinction between obligations of result and obligations of means, which had been circulating among European jurists and academics since the late 19th century. In Italy, it influenced practical and theoretical choices in relation to employment contract issues during the second post-war period. Today, it is once more being evoked (and discussed) by labour law scholars dealing with smart working and work performance.

Keywords: law of obligations; employment contract (history); circulation of legal knowledge; history of legal thought; history of labour law (19th-20th centuries).

<https://doi.org/10.6092/issn.2421-2695/19913>

Obbligazioni di mezzi e di risultato. Brevi note sulla circolazione di un'idea

Obbligazioni «di risultato» e obbligazioni «di mezzi» (Studio critico) è il titolo di un celebre saggio di Luigi Mengoni ⁽¹⁾, apparso settant'anni fa esatti, nel corso del 1954, in tre puntate, sui fascicoli della *Rivista di diritto commerciale* ⁽²⁾. Era trascorso un decennio dall'abolizione dell'ordinamento corporativo, il Codice civile del 1942 era relativamente nuovo, così come nuova e dirompente era la Costituzione. La Corte costituzionale, per parte sua, ancora non aveva intrapreso la sua attività, mentre il diritto del lavoro dell'età repubblicana era già in fase di elaborazione ⁽³⁾.

Quanto alla sede editoriale prescelta da Luigi Mengoni per esporre le sue riflessioni – la *Rivista di diritto commerciale* – il celebre periodico aveva compiuto mezzo secolo di vita ed era, al tempo, co-diretta dallo stesso Mengoni. Nonostante gli anni trascorsi dalla sua fondazione e, più in generale, il diverso ruolo assunto dalle riviste giuridiche nel dibattito transnazionale rispetto agli inizi del secolo, quando la proiezione verso l'estero era cifra caratteristica di molti fogli ⁽⁴⁾, la *Commerciale* continuava a rappresentare un palcoscenico idoneo per proporre idee originali, ovvero per rivisitare, riformulare e rilanciare idee già circolanti a livello europeo.

Il discorso dogmatico di Mengoni in tema di obbligazioni, sviluppato nel lungo e complesso saggio del 1954, proseguiva il ragionamento intrapreso dall'Autore nella prolusione al corso di diritto civile, tenuta a Trieste del dicembre del 1951. La lezione triestina, dedicata all'oggetto dell'obbligazione, a sua volta era stata pubblicata nel 1952, sulle pagine di *Jus*, la rivista di scienze giuridiche della facoltà di giurisprudenza

⁽¹⁾ Sulla figura e l'opera di Luigi Mengoni (1922-2001), rinvio a M. Napoli, *Luigi Mengoni, maestro di diritto e di umanità, cultore di diritto del lavoro*, DLRI, 2002, 94, 151; A. Nicolussi, *Mengoni, Luigi*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, a cura di I. Birocchi - E. Cortese - A. Mattone - M.N. Miletti, Il Mulino, 2013, II, 1324.

⁽²⁾ L. Mengoni, *Obbligazioni «di risultato» e obbligazioni «di mezzi» (Studio critico)*, RDC, 1954, I, 185, 280, 366, ora anche in Id., *Scritti II, Obbligazioni e negozio*, a cura di C. Castronovo - A. Albanese - A. Nicolussi, Giuffrè, 2011, 141.

⁽³⁾ G. Cazzetta, *L'autonomia del diritto del lavoro nel dibattito giuridico tra Fascismo e Repubblica*, QF, 1999, 28, 511, ora anche in G. Cazzetta, *Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento*, Giuffrè, 2007, 171; P. Ichino, *I primi due decenni del diritto del lavoro repubblicano: dalla Liberazione alla legge sui licenziamenti*, in *Il diritto del lavoro nell'Italia repubblicana. Teorie e vicende dei giuslavoristi dalla Liberazione al nuovo secolo*, a cura di P. Ichino, Giuffrè, 2008, 3. V. inoltre i saggi confluiti in *Diritti e lavoro nell'Italia repubblicana. Materiali dall'incontro di studio. Ferrara 24 ottobre 2008*, a cura di G.G. Balandi - G. Cazzetta, Giuffrè, 2009.

⁽⁴⁾ Per una panoramica, rinvio a *Juristische Zeitschriften in Europa*, hrsg. von M. Stolleis - T. Simon - V. Klostermann, 2006. In riferimento all'Italia, v. i saggi confluiti in *Riviste giuridiche italiane (1865-1945)*, QF, 16, 1987, nonché *Periodici giuridici italiani (1850-1900). Repertorio*, a cura di C. Mansuino, Giuffrè, 1994.

dall'università Cattolica di Milano ⁽⁵⁾, dove Mengoni svolgeva per incarico corsi di diritto privato e diritto del lavoro e dove, proprio nel 1954, era chiamato sulla cattedra di diritto commerciale ⁽⁶⁾.

Dunque, nel suo contributo del 1954, Mengoni espressamente riprendeva una distinzione alla moda nella dottrina francese, quella, appunto tra *obligation de résultat* e *obligation de moyens*, che, in una sua prima formulazione terminologica, risaliva a René Demogue (1872-1938), civilista eterodosso della Terza Repubblica, tenuto in gran conto negli Stati Uniti dal giudice Benjamin Nathan Cardozo (1870-1938) e da Nathan Roscoe Pound (1870-1964), per la sua vocazione a mostrare, parafrasando Christophe Jamin, “il carattere mobile, instabile e innovatore del diritto delle obbligazioni, dal carattere solo in apparenza permanente” ⁽⁷⁾.

Demogue, cattolico praticante, dalla vita austera e dedita agli studi, sulla scia di François Génay, perseguiva, infatti, una critica metodologica agli esegeti del codice civile, che, invero, giunse a valergli i rimproveri dello stesso Génay ⁽⁸⁾, per il suo ritenere la giustizia inaccessibile allo spirito umano e per il suo rifiuto di dissimulare conflitti e aporie del diritto, ancorandosi al diritto positivo, alla giurisprudenza e alle pratiche sociali ⁽⁹⁾.

Il riferimento di Mengoni è al Demogue che accenna alla distinzione tra obbligazione di mezzi e di risultato quasi *en passant*, nel suo monumentale *Traité des obligations*, in sette volumi, editi tra il 1923 e il 1933. Invero, il trattato di Demogue era opera lontana dagli schemi allora consueti, rifuggiva le sistemazioni tecnico giuridiche, i principi e le costruzioni teoriche e, invece, si cimentava con la raccolta della casistica offerta dalla giurisprudenza. Quasi un ritorno alle origini della trattatistica giuridica

⁽⁵⁾ L. Mengoni, *L'oggetto dell'obbligazione, Jus*, 1952, 156 e ora anche in Id., *Scritti II*, cit., 53.

⁽⁶⁾ Luigi Mengoni fu straordinario di diritto civile presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Trieste dal 1° febbraio 1951 e ordinario dal 1° febbraio 1954. Con decorrenza 15 dicembre 1953, fu trasferito alla cattedra di diritto commerciale della Facoltà di Giurisprudenza dell'università Cattolica di Milano, dove già era stato assistente volontario presso l'Istituto giuridico, dal 1944-45 al 1948-49; professore incaricato di diritto del lavoro presso la Facoltà di Economia e commercio, dal 1949-50 (fino al 1969-70); professore incaricato di diritto privato, sempre a Economia e commercio, dal 1950-51 al 1952-53; professore incaricato di diritto del lavoro a Giurisprudenza, dal 1950-51 (fino al 1986-87). Si veda UCSC, *Funzione risorse umane*, Serie fascicoli personale docente, posizione n. 3131, prof. Luigi Mengoni. Un sentito ringraziamento al dott. Maurizio Romano, dell'Ufficio Archivio storico d'Ateneo della Cattolica, per il suo prezioso aiuto.

⁽⁷⁾ Ch. Jamin, *Demogue René*, in *Dictionnaire historique des juristes français XII^e-XX^e siècle*, sous la direction de P. Arabeyre - J.-L. Halpérin - J. Krynen, Puf, 2015², 323. Sulla carriera accademica di Demogue, v. la scheda biografica in *Siprojuris, Système d'information des professeurs de droit (1804-1950)*, <http://siprojuris.symogih.org/siprojuris/enseignant/56848> (ultimo accesso aprile 2024).

⁽⁸⁾ Cf. le osservazioni sull'opera di Demogue nella missiva che Génay indirizza a Raymond Saleilles il 26 gennaio 1911, edita in *Lettres de François Génay à Raymond Saleilles. Une trajectoire intellectuelle 1892-1912*, Correspondance établie, présentée et annotée par Ch. Jamin - F. Audren - S. Bloquet, LGDJ, 2015, n. 415, 651.

⁽⁹⁾ Ph. Jestaz - Ch. Jamin, *La doctrine*, Dalloz, 2004, 147 e *passim*; F. Audren - A.S. Chambost, J.L. Halpérin, *Histoires contemporaines du droit*, Dalloz, 2020, 135.

continentale europea, quando, tra medioevo ed età moderna, i trattati erano collezioni di questioni e casi pratici.

In particolare, il rimando alla distinzione ripresa da Mengoni è in un passaggio del quinto volume del *Traité*, apparso nel 1925, in cui Demogue si interessa di onere della prova in materia di responsabilità per inadempimento di un'obbligazione contrattuale o extra contrattuale ⁽¹⁰⁾ e la stessa partizione è riproposta nel volume sesto, del 1933, a proposito di onere probatorio, forza maggiore e inadempimento della prestazione ⁽¹¹⁾.

Quella distinzione, appena abbozzata da chi intendeva rifuggire ogni sterile nozionismo, presto appassionava dottrina e giurisprudenza francesi, con precise prese di posizione da parte della Cassazione transalpina che, sin dalla metà degli anni trenta, la elevava a criterio astratto di classificazione, peraltro per nulla pacifico nelle sue applicazioni pratiche e teoriche ⁽¹²⁾.

Era un'idea, invero, che Demogue riconduceva alla dottrina italiana. Le idee circolano, si mescolano e si trasformano, attraverso le differenti letture condotte in luoghi e tempi diversi. Così, quella distinzione era delineata da un civilista francese, cattedratico di diritto civile della Sorbona, citando colleghi italiani, innovatori del metodo giuridico, quali Gian Pietro Chironi (1855-1918), autore di un impareggiabile studio sulla colpa ⁽¹³⁾ e Francesco Carnelutti (1879-1965) ⁽¹⁴⁾, che proprio sulle pagine della *Commerciale* diretta da Angelo Sraffa (1865-1937) e Cesare Vivante (1855-1944) muoveva i suoi primi, originalissimi passi ⁽¹⁵⁾.

Il riferimento puntuale di Demogue, però, era a Carlo Francesco Gabba (1835-1920), giurista della generazione immediatamente precedente, quella 'eclettica' e proiettata a costruire una scienza nazionale, che aveva studiato e conosciuto la legislazione preunitaria – in particolare, per Gabba, la codificazione asburgica –, per poi partecipare all'unificazione politica e giuridica dell'Italia, coltivando ad alti livelli interessi in ambiti diversi del diritto, dal civile al penale, sempre con una visione comparativa, pragmatica e attenta ai movimenti della società ⁽¹⁶⁾.

⁽¹⁰⁾ R. Demogue, *Traité des obligations en général*, vol. V, Rousseau, 1925, 536.

⁽¹¹⁾ R. Demogue, *Traité des obligations en général*, vol. VI, Rousseau, 1932, 644.

⁽¹²⁾ L. Mengoni, *Obbligazioni «di risultato» e obbligazioni «di mezzi»*, cit., *passim*.

⁽¹³⁾ Demogue cita G.P. Chironi, *La colpa nel diritto civile odierno, Colpa extra-contrattuale*, vol. I, Fratelli Bocca, 1903², 250. Rinvio a G. Cazzetta, *Responsabilità aquiliana e frammentazione del diritto comune civilistico (1865-1914)*, Giuffrè, 1991.

⁽¹⁴⁾ Il rinvio di Demogue è alla nota alla sentenza della Corte d'Appello di Venezia del 5 luglio 1912 di F. Carnelutti, *Sulla distinzione tra colpa contrattuale e colpa extracontrattuale*, RCD, 1912, II, 743.

⁽¹⁵⁾ F. Carnelutti, *Mio fratello Daniele*, Tumminelli, 1943², 64.

⁽¹⁶⁾ Per tutti, P. Beneduce, *Gabba, Carlo Francesco*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 50, Istituto della Enciclopedia italiana, 1998, 819, https://www.treccani.it/enciclopedia/carlo-francesco-gabba_%28Dizionario-Biografico%29/ (ultimo accesso, aprile 2024); R. Caterina, *Gabba, Carlo Francesco*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., I, 920.

Il Gabba citato da Demogue è l'autore delle *Nuove questioni di diritto civile*, edite nel 1906, che prendeva posizione circa gli obblighi di risarcimento in caso di prestazioni d'opera da parte di un medico o di un perito. Nel caso in cui un perito avesse male eseguito il servizio stipulato mediante contratto di locazione d'opera, recando un danno alla sua controparte, poteva, parere di Gabba, rispondere solo di danno extracontrattuale, non di danno contrattuale. Un danno aquiliano era anche quello causato dall'ostetrico alla sua paziente e – chiosava sempre Gabba – «ogni persona di buon senso deve essere dello stesso avviso». Responsabilità contrattuale, infatti, poteva solo essere quella del sanitario che rifiutasse di visitare la paziente, dopo essersi impegnato ad assisterla (17).

Si trattava, da parte di Demogue, di una citazione precisa che conferma come, dall'estero, tra otto e novecento, si guardasse al pensiero giuridico italiano (18). Tipico dei giuristi francesi è lo stile parsimonioso di citazioni, ben diverso dall'uso italiano: nelle poche, talvolta rare, note a piè di pagina, di norma, gli autori transalpini citavano solo giurisprudenza e dottrina nazionale. Qui Demogue sorprende, perché si dimostra lettore attento della migliore civilistica italiana tardo ottocentesca e richiama Gabba, giurista propenso ad un approccio sociologico al diritto, ricavandone «une idée utile» per dar sostegno al proprio ragionamento (19).

Tra i vari esempi di auspicabile impiego della distinzione nella vita pratica del diritto, Demogue proponeva il caso della responsabilità del datore di lavoro in caso di infortuni sul lavoro che non ricadessero nella previsione della legge francese del 1898 (analoga, nei suoi contenuti, alla legge italiana dello stesso anno), per cui, trattandosi di obbligazione di mezzi, l'onere della prova doveva ricadere sul datore di lavoro (20). Il suo, comunque, come accennato, era un procedere casistico e scientemente ondivago.

In seguito, quella partizione non solo infervorava i giuristi di Francia, ma varcava (di nuovo) le Alpi e intraprendeva inediti percorsi nel belpaese, giungendo all'attenzione di uno dei più colti e stimati giuristi del novecento italiano, Luigi Mengoni, che, invero, ne ripercorreva altresì le più remote origini di marca tedesca, antecedenti alla stessa formulazione terminologica di Demogue, che, a loro volta, già avevano suscitato reazioni in Italia, in un proficuo intreccio di letture incrociate (21).

Elaborata e arricchita in Italia alla metà degli anni cinquanta da Mengoni, la distinzione, ormai trasformata in una teoria *malgré soi*, era discussa in una raffinata

(17) C.F. Gabba, *Nuove questioni di diritto civile*, Fratelli Bocca, 1912, 237.

(18) N. Hakim - A. Monti, *Histoire de la pensée juridique et analyse bibliométrique : l'exemple de la circulation des idées entre la France et l'Italie à la Belle Époque*, *CLIO@THEMIS*, 14, 2018, <https://doi.org/10.35562/cliiothemis.763> (ultimo accesso aprile 2024).

(19) R. Demogue, *Traité des obligations*, vol. V, *cit.*, 544.

(20) R. Demogue, *Traité des obligations en général*, V, *cit.*, 540.

(21) L. Mengoni, *Obbligazioni «di risultato» e obbligazioni «di mezzi»*, *cit.*, *passim*. In particolare, nota è la diatriba con Giuseppe Osti (1885-1963): rinvio a C. Castronovo, *La responsabilità per inadempimento da Osti a Mengoni*, *EDP*, 1, 2008, 1.

ricostruzione dogmatica che contemplava anche i temi connessi della diligenza e dell'imputabilità, sulla scorta della migliore dottrina tedesca del tardo ottocento, tra cui il grande Philip Lotmar (1850-1922) ⁽²²⁾. Così, dal campo civilistico, obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato scivolavano nell'ambito del diritto del lavoro.

Le teorizzazioni del secondo dopoguerra in relazione al contratto di lavoro subordinato, alla ricerca di una via costituzionale, si dibattevano ancora, infatti, proprio sul terreno del diritto privato. In particolare, spiccavano i contributi di due civilisti di rango, quali Francesco Santoro Passarelli (1902-1995) ⁽²³⁾ e, appunto, Luigi Mengoni, che si muove in un contesto risalente, rinnovandolo.

Nell'Italia postunitaria e liberale prima, fascista, poi, erano stati i giudici, sulla scia della giurisprudenza francese, ad inquadrare i rapporti di lavoro nello schema della locazione delle opere di cui all'articolo 1570 del codice civile italiano del 1865. Il contratto individuale di lavoro, perciò, privo di un'autonoma disciplina legislativa e assimilato alla locazione delle opere, era sottoposto alla normativa contrattuale civilistica ⁽²⁴⁾.

Sin dall'età liberale, tuttavia, il dibattito dottrinale era stato vivace ⁽²⁵⁾. Il lavoro, l'organizzazione del lavoro nell'impresa, come pure il necessario superamento del criterio degli atti di commercio, su cui si fondava l'applicazione delle norme del Codice di commercio, erano questioni dibattute. Non trascurabili erano stati gli *inputs* provenienti dai cultori del diritto commerciale otto e novecentesco, allorché il lavoro legato all'industria e alle grandi imprese saliva alla ribalta della scena giuridica ⁽²⁶⁾.

Nell'insegnamento universitario, tappa obbligata per ogni sapere che intenda costruirsi come disciplina accademica, i primi corsi liberi dedicati alle problematiche suscitate dai rapporti di lavoro (subordinato) trattavano insieme di quelle e delle questioni che oggi ricadono nell'ambito del diritto industriale (marchi, brevetti, concorrenza sleale), in una commistione tra pubblico e privato che permane cifra irrisolta anche nell'età successiva ⁽²⁷⁾.

Nel 1901 era uscita la monumentale monografia di Lodovico Barassi, *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, per i tipi della milanese Società Editrice Libreria. Inoltre,

⁽²²⁾ Di recente, v. i saggi confluiti in *Philipp Lotmar. Letzter Pandektist oder erster Arbeitsrechtler?*, hrsg. von I. Fagnoli - V. Klostermann, 2014, nonché Ph. Lotmar, *La giustizia e altri scritti*, a cura di I. Fagnoli - L. Nogler, Giuffrè, 2020.

⁽²³⁾ Per tutti, P. Rescigno - F. Astone, *Santoro-Passarelli, Francesco*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., II, 1797;

⁽²⁴⁾ L. Mengoni, *Il contratto individuale di lavoro*, DLRI, 86, 2000, 181.

⁽²⁵⁾ G. Cazzetta, *Scienza giuridica, leggi sociali ed origini del diritto del lavoro*, ora in Id., *Scienza giuridica e trasformazioni sociali*, cit., 69.

⁽²⁶⁾ V., per esempio, A. Sraffa, *Del mandato commerciale e della commissione*, in *Commentario al codice di commercio*, vol. IV, F. Vallardi, 1933.

⁽²⁷⁾ Mi permetto rinviare a A. Monti, *Insegnamenti giuridici e percorsi disciplinari: il rinnovarsi di una peregrinatio academica (1860-1915)*, in *Digital academic history. Studi sulle popolazioni accademiche in Europa*, a cura di G.P. Brizzi - W. Frijhoff, Il Mulino, 2018, 165.

tra la fine dell'ottocento e gli inizi del novecento, l'Italia aveva sperimentato una prima legislazione sociale sul lavoro, era stata istituita la magistratura dei probiviri (1893) ed era stata promulgata una normativa sugli infortuni sul lavoro (1898) ⁽²⁸⁾.

Negli anni del primo conflitto mondiale, la legislazione di guerra aveva profondamente inciso nel settore dei rapporti economici e anche in tema di lavoro, senza tuttavia giungere ad una ridefinizione dei rapporti di lavoro, tant'è che nel primo dopoguerra il contratto individuale di lavoro si considerava ancora come una sottospecie del contratto di locazione ⁽²⁹⁾.

Una definizione legislativa di contratto di lavoro subordinato si incontra, poi, nel progetto di codice delle obbligazioni italo francese pubblicato nel 1927 ⁽³⁰⁾. Viceversa, il contratto di lavoro subordinato non riceveva una specifica attenzione negli anni Trenta, nei progetti redatti (per il libro delle obbligazioni) nell'ambito dei lavori in corso per la riforma del codice civile ⁽³¹⁾.

Sotto il regime, negli scritti dei cultori della materia, che erano ancora, in parte, anche cultori del diritto commerciale, emergeva il ruolo centrale del contratto individuale di lavoro, pur nel contesto dell'ordinamento collettivo corporativo. Del resto, il regolamento collettivo dei rapporti di lavoro di marca fascista, inteso quale norma o sistema di norme che disciplinano tutti i rapporti di lavoro compresi in una data categoria, faceva salvi i contratti individuali di lavoro nell'ambito dell'impresa, i quali, pur recependo dai contratti collettivi di categoria i contenuti, sussistevano come contratti individuali ⁽³²⁾.

A porsi in un'ottica rinnovata nei confronti dei temi del lavoro, dell'impresa e del diritto commerciale e a misurarsi con il diritto corporativo fu Paolo Greco (1889-1974)⁽³³⁾. Nella sua monografia del 1939 – sulla scia di Lorenzo Mossa ⁽³⁴⁾ – Greco

⁽²⁸⁾ P. Passaniti, *Storia del diritto del lavoro*, I, *La questione del contratto di lavoro nell'Italia liberale (1865-1920)*, Giuffrè, 2006.

⁽²⁹⁾ *Ivi*.

⁽³⁰⁾ P. Passaniti, *Il contratto di lavoro tra il progetto italo francese e il corporativismo fascista*, in *Bürgerliches Recht im nachbürgerlichen Zeitalter – 100 Jahre Soziales Privatrecht in Deutschland, Frankreich und Italien*, Band I, *Vom Liberalen zum Sozialen Privatrecht? Der französisch-italienische Obligationenrechts-Entwurf von 1927*, hrsg. von D. Deroussin - M. Löhnig - F. Mazzarella - S. Wagner - V. Klostermann, 2022, 345.

⁽³¹⁾ G. Chiodi, *Costruire una nuova legalità: il diritto delle obbligazioni nel dibattito degli anni Trenta*, in *La costruzione della "legalità" fascista negli anni Trenta*, a cura di G. Chiodi - I. Biocchi - M. Grondona, RomaTre-Press, 2020, 201.

⁽³²⁾ Così L. Barassi, *Il diritto del lavoro*, vol. I, Giuffrè, 1935, 108; L. Riva Sanseverino, *Corso di diritto del lavoro*, Cedam, 1937, 59. Cf. anche G. Melis, *La macchina imperfetta. Immagine e realtà dello Stato fascista*, Il Mulino, 2018, 412.

⁽³³⁾ G. Cottino, *Greco, Paolo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., I, 1062. Di recente, E. Mura, *Il problema della "penetrazione" del principio corporativo nel diritto commerciale nelle pagine di Finzi, Greco e Ascarelli*, in *Historia et Ius*, 18, 2020, paper 25, http://www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/mura_18.pdf (ultimo accesso, aprile 2024).

⁽³⁴⁾ A. Mattone, *Mossa, Lorenzo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 77, Istituto della Enciclopedia italiana, 2012, 320, https://www.treccani.it/enciclopedia/lorenzo-mossa_%28Dizionario-

illustrava come il rapporto di lavoro subordinato si collegasse strettamente all'impresa⁽³⁵⁾.

Le leggi, i contratti collettivi e le norme corporative riconoscevano, però, la rilevanza del contratto individuale di lavoro e disciplinavano lo stato di subordinazione del lavoratore. A suo giudizio, quindi, «secondo il sistema positivo italiano, non si può negare né l'originaria individualità né la persistenza del rapporto obbligatorio fra il singolo lavoratore e il datore, pur dovendosi ammettere l'inserzione del primo nella sfera del secondo, con gli effetti propri della subordinazione»⁽³⁶⁾. Il contratto individuale di lavoro era salvo.

La difficoltà maggiore, per i giuristi del tempo, risiedeva nell'adattamento degli schemi tradizionali del diritto privato alla nuova realtà economica e sociale e alle leggi corporative, senza rinunciare ai principi giuridici cari al liberalismo, quali l'individualismo, la libertà volontà delle parti, la proprietà privata. In questo senso, quelle valutazioni degli anni trenta e quaranta, seppur espresse in un clima autoritario, dirigista e illiberale, offrono ancora oggi spunti per riflettere sulla dicotomia tra diritto privato e diritto pubblico in ambito giuslavoristico.

In sintesi, per tornare alla distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato, al fondo dei temi specifici in discussione nel saggio di Mengoni del 1954, in riferimento all'adempimento del debito lavorativo, risiedeva la collocazione del contratto di lavoro nell'alveo tradizionale del diritto privato, nella rinnovata concezione del lavoro nell'impresa, secondo l'impostazione del codice civile del 1942⁽³⁷⁾ e alla luce dei valori costituzionali.

Mengoni portava a ulteriore compimento la sua riflessione sul contratto di lavoro nel prosieguo della sua carriera⁽³⁸⁾ e quella partizione doveva rimanere un punto di riferimento per le costruzioni contrattualistiche del diritto del lavoro dei due decenni successivi. Oggi, a seguito della rivoluzione digitale, in un contesto globalizzato e decentrato, alle prese con il lascito della recente pandemia, il panorama legislativo, dottrinale, e giurisprudenziale è ulteriormente cambiato. Eppure, si evoca ancora quella

Biografico%29/ (ultimo accesso, aprile 2024); Id., *Mossa, Lorenzo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., II, 1392.

⁽³⁵⁾ P. Greco, *Il contratto di lavoro*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1939, 93. Cfr. E. Ghera, *Lodovico Barassi e Paolo Greco*, in *La nascita del diritto del lavoro. «Il contratto di lavoro» di Lodovico Barassi cent'anni dopo. Novità, influenze, distanze*, a cura di M. Napoli, Vita e Pensiero, 2003, 239.

⁽³⁶⁾ P. Greco, *Il contratto*, cit., 159.

⁽³⁷⁾ Sulle scelte del codice civile del 1942 e, in particolare sul libro V, "Del lavoro", R. Teti, *Codice civile e regime fascista: sull'unificazione del diritto privato*, Giuffrè, 1990; N. Rondinone, *Impresa e commercialità attraverso il "lato oscuro" dell'unificazione dei codici*, Giappichelli, 2020.

⁽³⁸⁾ L. Mengoni, *L'influenza del diritto del lavoro sul diritto civile*, in L. Mengoni - A. Proto Pisani - A. Orsi Battaglini, *L'influenza del diritto del lavoro sul diritto civile, sul diritto processuale civile e sul diritto amministrativo*, DLRI, 45, 1990, 5: il diritto del lavoro si era sviluppato da una posizione «polemica e protestataria» nei confronti del diritto civile, contro la riduzione civilistica delle relazioni di lavoro alla categoria dei contratti di scambio, attuando dei correttivi alla logica tradizionale del contratto, alternando flessibilità e rigidità.

distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato: allorché la grammatica di giuslavoriste e giuslavoristi del terzo millennio è chiamata a rinnovarsi, le idee tornano a circolare, suscitando nuove interpretazioni.

Bibliografia

- Audren F. - Chambost A. - Halpérin J.-L., *Histoires contemporaines du droit*, Dalloz, 2020.
- Balandi G.G. - Cazzetta G. (a cura di), *Diritti e lavoro nell'Italia repubblicana. Materiali dall'incontro di studio. Ferrara 24 ottobre 2008*, Giuffrè, 2009.
- Barassi L., *Il diritto del lavoro*, vol. I, Giuffrè, 1935.
- Beneduce P., *Gabba, Carlo Francesco*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 50, Istituto della Enciclopedia italiana, 1998, 819-822.
- Carnelutti F., *Mio fratello Daniele*, Tumminelli, 1943².
- Carnelutti F., *Sulla distinzione tra colpa contrattuale e colpa extracontrattuale*, in *RDC*, 1912, II, 743-749.
- Castronovo C., *La responsabilità per inadempimento da Osti a Mengoni*, in *EDP*, 1, 2008, 1-31.
- Caterina R., *Gabba, Carlo Francesco*, in I. Birocchi - E. Cortese - A. Mattone - M.N. Miletta (a cura di), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Il Mulino, 2013, I, 920-922.
- Cazzetta G., *L'autonomia del diritto del lavoro nel dibattito giuridico tra Fascismo e Repubblica*, in *QF*, 28, 1999, 511-629 e in Id., *Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento*, Giuffrè, 2007, 171-287.
- Cazzetta G., *Responsabilità aquiliana e frammentazione del diritto comune civilistico (1865-1914)*, Giuffrè, 1991.
- Cazzetta G., *Scienza giuridica, leggi sociali ed origini del diritto del lavoro*, ora in Id., *Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento*, Giuffrè, 2007, 69-169.
- Chiodi G., *Costruire una nuova legalità: il diritto delle obbligazioni nel dibattito degli anni Trenta*, in G. Chiodi - I. Birocchi - M. Grondona (a cura di), *La costruzione della "legalità" fascista negli anni Trenta*, Roma-Tre-Press, 2020, 201-260.
- Chironi G.P., *La colpa nel diritto civile odierno, Colpa extra-contrattuale*, vol. I, Fratelli Bocca, 1903².
- Cottino G., *Greco, Paolo*, in I. Birocchi - E. Cortese - A. Mattone - M.N. Miletta (a cura di), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Il Mulino, 2013, I, 1062-1064.
- Demogue R., *Traité des obligations en général*, vol. V, Rousseau, 1925.
- Demogue R., *Traité des obligations en général*, vol. VI, Rousseau, 1932.
- Fargnoli I. (hrsg. von), *Philipp Lotmar. Letzter Pandektist oder erster Arbeitsrechtler?*, V. Klostermann, 2014.
- Gabba C.F., *Nuove questioni di diritto civile*, Fratelli Bocca, 1912².
- Ghera E., *Lodovico Barassi e Paolo Greco*, in M. Napoli (a cura di), *La nascita del diritto del lavoro. «Il contratto di lavoro» di Lodovico Barassi cent'anni dopo. Novità, influenze, distanze*, Vita e Pensiero, 2003, 239-251.
- Greco P., *Il contratto di lavoro*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1939.
- Hakim N. - Monti A., *Histoire de la pensée juridique et analyse bibliométrique : l'exemple de la circulation des idées entre la France et l'Italie à la Belle Époque*, in *CLIO@THEMIS*, 14, 2018, 1-32.
- Ichino P., *I primi due decenni del diritto del lavoro repubblicano: dalla Liberazione alla legge sui licenziamenti*, in Id. (a cura di), *Il diritto del lavoro nell'Italia repubblicana. Teorie e vicende dei giuslavoristi dalla Liberazione al nuovo secolo*, Giuffrè, 2008, 3-77.
- Jamin Ch., *Demogue René*, in P. Arabeyre, J. - L. Halpérin - J. Krynen (sous la direction de), *Dictionnaire historique des juristes français XII^e-XX^e siècle*, Puf, 2015², 323-324.
- Jestaz Ph. - Jamin Ch., *La doctrine*, Dalloz, 2004.
- Lettres de François Gény à Raymond Saleilles. Une trajectoire intellectuelle 1892-1912*, Correspondance établie, présentée et annotée par Ch. Jamin - F. Audren - S. Bloquet, LGDJ, 2015.
- Lotmar Ph., *La giustizia e altri scritti*, a cura di I. Fargnoli - L. Nogler, Giuffrè, 2020.
- Mansuino C. (a cura di), *Periodici giuridici italiani (1850-1900). Repertorio*, Giuffrè, 1994.
- Mattone A., *Mossa, Lorenzo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 77, Istituto della Enciclopedia italiana, 2012, 320-322.

- Mattone A., *Mossa, Lorenzo*, in I. Birocchi - E. Cortese - A. Mattone - M.N. Miletta (a cura di), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Il Mulino, 2013, II, 1392-1395.
- Melis G., *La macchina imperfetta. Immagine e realtà dello Stato fascista*, Il Mulino, 2018.
- Mengoni L., *Il contratto individuale di lavoro*, in *DLRI*, 86, 2000, 181-200.
- Mengoni L., *L'influenza del diritto del lavoro sul diritto civile*, in L. Mengoni - A. Proto Pisani - A. Orsi Battaglini, *L'influenza del diritto del lavoro sul diritto civile, sul diritto processuale civile e sul diritto amministrativo*, in *DLRI*, 45, 1990, 5-23.
- Mengoni L., *L'oggetto dell'obbligazione*, in *Jus*, 1952, 156-186.
- Mengoni L., *Obbligazioni «di risultato» e obbligazioni «di mezzi» (Studio critico)*, in *RDC*, 1954, I, 185-209, 280-320, 366-396.
- Mengoni L., *Scritti II, Obbligazioni e negozio*, a cura di C. Castronovo - A. Albanese - A. Nicolussi, Giuffrè, 2011.
- Monti A., *Insegnamenti giuridici e percorsi disciplinari: il rinnovarsi di una peregrinatio academica (1860-1915)*, in Brizzi G.P. - Frijhoff W. (a cura di), *Digital academic history. Studi sulle popolazioni accademiche in Europa*, Il Mulino, 2018, 153-169.
- Mura E., *Il problema della "penetrazione" del principio corporativo nel diritto commerciale nelle pagine di Finzi, Greco e Ascarelli*, in *Historia et Ius*, 18, 2020, paper 25.
- Napoli M., *Luigi Mengoni, maestro di diritto e di umanità, cultore di diritto del lavoro*, in *DLRI*, 94, 2002, 151-166.
- Nicolussi A., *Mengoni, Luigi*, in I. Birocchi - E. Cortese - A. Mattone - M.N. Miletta (a cura di), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Il Mulino, 2013, II, 1324-1327.
- Passaniti P., *Il contratto di lavoro tra il progetto italo francese e il corporativismo fascista*, in D. Deroussin - M. Löhnig - F. Mazzarella - S. Wagner (hrsg. von), *Bürgerliches Recht im nachbürgerlichen Zeitalter – 100 Jahre Soziales Privatrecht in Deutschland, Frankreich und Italien, Band I, Vom Liberalen zum Sozialem Privatrecht? Der französisch-italienische Obligationenrechts-Entwurf von 1927*, V. Klostermann, 2022, 345-362.
- Passaniti P., *Storia del diritto del lavoro, I, La questione del contratto di lavoro nell'Italia liberale (1865-1920)*, Giuffrè, 2006.
- Rescigno P. - Astone F., *Santoro-Passarelli, Francesco*, in I. Birocchi - E. Cortese - A. Mattone - M.N. Miletta (a cura di), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Il Mulino, 2013, II, 1797-1800.
- Riva Sanseverino L., *Corso di diritto del lavoro*, Cedam, 1937.
- Riviste giuridiche italiane (1865-1945)*, *QF*, 16, 1987.
- Rondinone N., *Impresa e commercialità attraverso il "lato oscuro" dell'unificazione dei codici*, Giappichelli, 2020.
- Sraffa A., *Del mandato commerciale e della commissione*, in *Commentario al codice di commercio*, vol. IV, F. Vallardi, 1933.
- Stolleis M. - Simon T. (hrsg. von), *Juristische Zeitschriften in Europa*, V. Klostermann, 2006.
- Teti R., *Codice civile e regime fascista: sull'unificazione del diritto privato*, Giuffrè, 1990.